



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 23 ottobre 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PORDENONE
Largo San Giorgio, 7/3
33170 Pordenone (PN)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 165/2020_elezioni revisore unico _mancanza candidature_prorogatio

In relazione al quesito del 13 ottobre 2020 con il quale si chiede se:

- 1) se sia possibile procedere, nel corso dell'Assemblea elettorale già convocata per i giorni 5 e 6 novembre p.v., alla elezione del Revisore Unico effettivo, in presenza di una sola candidatura e conseguentemente nell'impossibilità di nominare il revisore unico supplente;
- 2) se nel caso non fosse possibile procedere all'elezione del Revisore Unico in mancanza di almeno due candidature, sia necessario attendere l'insediamento del nuovo Consiglio per convocare l'Assemblea Elettorale in altre date;
- 3) se, nel caso non fosse possibile procedere all'elezione del Revisore Unico in mancanza di almeno due candidature, l'attuale Revisore Unico rimanga in carica in prorogatio fino alla nomina del nuovo Organo di controllo;

si osserva quanto segue.

L'art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2008, n. 139 prevede tanto per il collegio dei revisori, tanto per il revisore unico che vi sia la presenza sia dei membri effettivi sia di quelli supplenti. Infatti, ancorché l'organo di controllo possa adempiere alle proprie funzioni con la presenza di tutti i membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dello stesso è necessario che siano disponibili anche i membri supplenti.

Pertanto, nel caso portato alla nostra attenzione non è possibile procedere alla regolare composizione dell'organo di controllo, per mancanza del numero adeguato di candidature. Conseguentemente il 5 e 6 novembre 2020 si potranno svolgere le sole elezioni del Consiglio dell'Ordine, mentre per l'elezione del Revisore Unico (membro effettivo e membro supplente) sarà necessario procedere alla convocazione di una nuova assemblea elettorale **non appena il nuovo Consiglio dell'Ordine si sarà insediato.**

In relazione alla *prorogatio* del Revisore unico attualmente in carica si osserva che negli enti pubblici esiste un regime diverso da quello del settore privato disciplinato dall'art. 2400 del codice civile.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, qualora alla scadenza del mandato non sia stato ricostituito il nuovo organo di controllo, l'organo di controllo in carica continua a svolgere le proprie funzioni per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso.

Decorso il termine (45 gg) senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, l'organo di controllo decade, con la conseguenza che gli atti adottati oltre detto limite sono da considerarsi nulli. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di controllo, onde evitare che l'operatività del collegio possa venire pregiudicata dal decorso del termine di scadenza dell'incarico, l'articolo 19 comma 2, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, ha previsto la nomina di un collegio straordinario, nel caso in cui l'organo di controllo "ordinario" non venga tempestivamente ricostituito. Tale disposizione prevede che, qualora siano decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato e non sia stato ancora nominato il nuovo organo di controllo, l'amministrazione vigilante, con proprio atto, provvede alla nomina di un organo di controllo straordinario. Se, trascorsi trenta giorni, l'amministrazione vigilante non provvede alla predetta nomina, ad essa si sostituisce il Ministero dell'economia e delle finanze il quale, senza indugio, dispone la nomina di un collegio straordinario, che cessa le proprie funzioni con la nomina del nuovo collegio revisori/revisore unico.¹

Cordiali saluti.

Massimo Miani



¹ Si veda al riguardo la "Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici" emanata dal MEF nell'aprile 2017.